

**REGOLAMENTO PER LA STIPULA E LA GESTIONE DI
GEMELLAGGI, PATTI DI AMICIZIA, PATTI DI FRATELLANZA E
SCAMBI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI**

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12/12525 del 18.02.2010

ART. 1

Gemellaggio

Il gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città di diverse nazioni, finalizzato all'intensificazione di rapporti economici, culturali, sociali, politici, con costante riferimento ad una azione comune per la collaborazione e la crescita reciproca.

ART. 2

Patto di amicizia

Il patto di amicizia costituisce atto formale di reciprocità che prefigura una particolare continuità di rapporti. Sono stipulati, di norma, con città aventi analoghe caratteristiche ed interessi, con l'obiettivo di sviluppare rapporti continuativi e reciproci che possono evolvere anche in una successiva istituzionalizzazione con un rapporto di gemellaggio.

ART. 3

Patto di fratellanza

Il patto di fratellanza costituisce atto formale di reciprocità con città o realtà territoriali con particolari caratteristiche geografiche e politiche. Si propone di istaurare rapporti permanenti di alto valore e significato a sostegno della libertà dei popoli, della salvaguardia dell'identità etnica, religiosa, culturale, linguistica e storica e per la promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico delle realtà urbane.

ART. 4

Scambi nazionali ed internazionali

Ai governi locali è riconosciuto un ruolo sempre più attivo nel contesto comunitario ed internazionale, quali attori privilegiati dello sviluppo locale in base al principio di sussidiarietà. Essi sono entrati a pieno titolo nelle proposte politiche e nei programmi di finanziamento dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite.

E' perseguito, pertanto, il dialogo e lo scambio con comunità, governi locali, istituzioni nazionali ed internazionali e la partecipazione ad iniziative e progetti in ambiti ritenuti prioritari per la crescita della comunità locale, quali l'innovazione, le politiche sociali, la cultura, l'istruzione e il dialogo interculturale, l'ambiente e lo sviluppo locale sostenibile.

Inoltre, è possibile la partecipazione a reti nazionali, europee ed internazionali di governi locali, nonché a reti tematiche.

ART. 5

Caratteristiche della città partner del gemellaggio, del patto di amicizia e fratellanza

Il gemellaggio o il patto di amicizia è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili alla città di Vicenza, per posizione nella rispettiva nazione, con particolare riferimento alla vocazione culturale, economica, di rilievo o interesse internazionale.

Il patto di fratellanza è stipulato, di norma, con città o realtà territoriali con le quali la città di Vicenza possa utilmente interagire per sostenere percorsi di crescita, di sviluppo ed emancipazione sociale, culturale ed economica dei cittadini.

ART. 6

Procedura di approvazione, conferma, revoca.

I gemellaggi sono approvati dal Consiglio Comunale con adeguata motivazione, su proposta della Giunta, dopo approfondita attività istruttoria.

I patti di fratellanza sono approvati dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta comunale;

I patti di amicizia sono approvati dalla Giunta comunale, sulla base di quanto previsto dagli articoli 2 e 3.

I rapporti relativi a scambi in ambito nazionale o internazionale sono approvati dal Consiglio comunale su proposta della Giunta comunale sulla base di iniziative o progetti ritenuti importanti per i cittadini ed il territorio, secondo quanto previsto all'art. 4.

I gemellaggi devono essere confermati dopo venti anni dalla loro istituzione con deliberazione della Giunta comunale che attesta la continuità del rapporto e la validità dei presupposti che lo hanno generato.

I patti di amicizia e di fratellanza devono essere confermati dopo dieci anni dalla loro istituzione con deliberazione della Giunta comunale che attesta la continuità del rapporto e la validità dei presupposti che lo hanno generato e approvati dal Consiglio comunale.

I rapporti non confermati entro sei mesi dalla loro scadenza sono considerati decaduti.

I provvedimenti di revoca esplicita dei rapporti di gemellaggio in essere sono di competenza del Consiglio comunale che si riserva altresì il diritto di revocare tali accordi nel caso in cui nelle realtà territoriali considerate si verificano atti che violino i diritti umani e la libertà dei cittadini. La revoca dei patti di amicizia e fratellanza, nonché dei rapporti di scambio nazionale ed internazionale compete alla Giunta comunale.

Il Sindaco o il Consigliere delegato relazionerà annualmente sullo stato dei gemellaggi, sugli obiettivi e sulle nuove linee di intervento.

ART. 7

Stipula del gemellaggio, del patto di amicizia e fratellanza

Gli effetti del gemellaggio, patto di amicizia o patto di fratellanza, sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci delle città, o loro rappresentanti.

Il Sindaco del Comune di Vicenza può stipulare il gemellaggio e il patto di fratellanza dopo l'esecutività della delibera del Consiglio Comunale, mentre i patti di amicizia dopo l'esecutività della delibera della Giunta comunale.

ART. 8

Attività

Il Comune di Vicenza sviluppa i gemellaggi, i patti di amicizia e di fratellanza attraverso l'attivazione di scambi tra diverse tipologie di cittadini, iniziative, promozione di progetti o partecipazione ad attività, partenariati, incontri, scambi di visite ed accoglienza di delegazioni, sulla base di una programmazione annuale con ciascuna città. Le delegazioni che rappresentano il Comune di Vicenza sono di norma costituite da membri della Giunta, del Consiglio comunale e dai dirigenti e/o funzionari preposti.

Per i residenti delle città gemelle possono essere previste agevolazioni da definire con specifica delibera della Giunta comunale relativamente all'ingresso nei musei, ai mezzi di trasporto pubblico locale, ai parcheggi comunali ed altri servizi eventualmente individuabili.

Le attività inerenti gli scambi nazionali ed internazionali sono definite sulla base dei programmi concordati con i diversi partner, nell'ambito di quanto definito dall'art. 4.

ART. 9

Dotazioni

Il bilancio del Comune di Vicenza prevede uno specifico capitolo di spesa per far fronte alla realizzazione annuale dei programmi di attività predisposti, oltre alla possibilità di entrate e rispettive spese derivanti da contributi specifici di enti pubblici o soggetti privati.

Le attività oggetto del presente regolamento sono svolte con il supporto di personale e strutture comunali appositamente preposte.

ART. 10

Consulta permanente per i gemellaggi, i patti di amicizia, di fratellanza e gli scambi nazionali ed internazionali

E' costituita presso il Comune di Vicenza la "Consulta permanente per i gemellaggi, i patti di amicizia, di fratellanza e gli scambi nazionali ed internazionali", organo permanente consultivo e propositivo a supporto dell'attività dell'Amministrazione comunale, che rimane responsabile delle scelte e delle decisioni in materia.

ART. 11

Compiti della Consulta

Quale organo consultivo e propositivo dell'Amministrazione comunale la Consulta opera nell'ambito dei programmi formulati e contribuisce a:

- promuovere e favorire la sensibilizzazione dei cittadini verso la sempre maggiore coscienza europeista, la partecipazione alle diverse progettualità attivate, con particolare riguardo al coinvolgimento di associazioni, istituzioni pubbliche e private, famiglie, organismi e gruppi attivi in ambito sociale, economico, culturale, scolastico, ricreativo/sportivo;
- collaborare alla stesura dei programmi annuali e di specifici progetti da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale, anche prevedendo incontri ed iniziative con le organizzazioni rappresentate;
- collaborare alle iniziative ed alle azioni dell'Amministrazione comunale, quali scambi di cittadini delle città gemellate su programmi di tipo culturale, ricreativo/sportivo, sociale, ambientale, scolastico, economico;
- agevolare il confronto di esperienze e scambi tra diverse categorie del mondo economico;
- supportare, nei modi e nelle forme ritenute di volta in volta opportune, le manifestazioni di scambio organizzate dall'Amministrazione comunale.

ART. 12

Composizione della Consulta

Della Consulta fanno parte oltre al Sindaco o suo delegato (assessore o consigliere delegato):

- n. 3 consiglieri comunali di cui uno della minoranza;
- n. 3 rappresentanti degli istituti scolastici superiori della città;
- n. 5 rappresentanti delle associazioni culturali, sportive, giovanili, di volontariato e del tempo libero presenti nel territorio;
- n. 5 rappresentanti delle categorie economiche locali;
- n. 1 rappresentante dell'Ente Vicentini nel Mondo;
- n. 1 rappresentante del Consorzio di Promozione Turistica "Vicenza E";
- il dirigente del Settore Cultura-Turismo e Gemellaggi o suo delegato;
- un dipendente del Settore Cultura-Turismo e Gemellaggi con funzioni di segretario.

ART. 13

Nomina e durata della Consulta

La Consulta è nominata dalla Giunta comunale e dura in carica quanto il mandato amministrativo. Rimane in carica fino alla successiva nuova nomina.

La decadenza di uno o più componenti della Consulta avviene:

- per dimissioni;

- per assenza a più di tre riunioni consecutive senza valida giustificazione;
- per richiesta degli organismi rappresentati dal componente.

ART. 14 **Organi della Consulta**

Sono organi della Consulta:

- Il Presidente, nella persona del Sindaco o suo delegato (assessore o consigliere delegato);
- Il Vice Presidente eletto dalla Consulta nella prima riunione.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere le riunioni della Consulta fissandone l'ordine del giorno e disponendo successivamente l'attuazione di quanto deciso dalla Consulta stessa;
- qualora il presidente sia figura diversa dal Sindaco, rappresentare su sua specifica delega, la Consulta in occasioni istituzionali inerenti l'ambito di competenza.

Spetta al Vice Presidente:

- sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 15 **Funzionamento della Consulta**

La Consulta si riunisce almeno quattro volte l'anno:

- entro ottobre per formulare proposte all'Amministrazione comunale sul programma di interventi relativo all'anno successivo;
- entro aprile per verificare l'attività svolta l'anno precedente e relazionare alla Giunta;
- entro giugno per verificare lo stato di attuazione del programma annuale e per proporre alla Giunta eventuali modifiche o integrazioni allo stesso;
- la Consulta è tenuta, inoltre, a convocare almeno una volta l'anno le associazioni, gli organismi e le istituzioni del territorio per raccogliere proposte di progetti ed iniziative che saranno valutate al fine della predisposizione del programma annuale delle attività.

La Consulta, comunque, si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda la maggioranza dei componenti.

Per lo svolgimento dell'attività di carattere amministrativo la Consulta si avvale del supporto del personale e delle strutture comunali appositamente preposte e si riunisce in locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale.

Nessun compenso è dovuto ai componenti della Consulta per lo svolgimento della propria attività.